

# COMUNE DI VALCHIUSA

*Città metropolitana di Torino*

Originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **venti** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria e in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei signori:

COGNOME NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
GAIDO Giuseppe	Presidente	X	
ZENERINO Guido	Vice Sindaco	X	
VERCELLIO Maurilio	Consigliere	X	
DI GIOVANNI Matteo	Consigliere	X	
ROCCA Giuseppe Rosario	Consigliere	X	
TONINO Cristina	Consigliere	X	
DAVID Carlo	Consigliere	X	
PISTONO Daniela	Consigliere	X	
SILVA Antonio Simone	Consigliere	X	
RINALDI Luca	Consigliere		X
MESCHINELLI Moreno	Consigliere		X
Totale		9	2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Giuseppe GAIDO - Sindaco**, in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, **dott. Alberto CORSINI**, che provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
ANNO 2022.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi del quale *"1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. (omissis)";*

VISTO l'art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ai sensi del quale *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";*

VISTO l'art. 1, comma 739, l. 160/2019, ai sensi del quale *"L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. (omissis)";*

VISTO l'art. 1, comma 751, l. 160/2019, ai sensi del quale *"Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.";*

VISTO l'art. 1, comma 757, l. 160/2019, ai sensi del quale *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.";*

VISTO l'art. 1, comma 767, l. 160/2019, ai sensi del quale *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*;

VISTO l'art. 1, comma 776, l. 160/2019, ai sensi del quale *“Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO l'art. 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (omissis)”*;

RICHIAMATA la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020 avente ad oggetto *“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.”* che ha precisato che solo dall'anno 2021 – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30 dicembre 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente a oggetto *“Aliquote IMU anno 2022.”* che prevede erroneamente per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. *“immobili merce”*) un’aliquota base dello 0,10% e un’aliquota massima dello 0,25%;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze del 7 marzo 2022 con la quale si invita il Comune di Valchiusa a modificare la citata deliberazione n. 43/2021 *“espungendo la previsione dell’aliquota per i fabbricati in discorso e richiamando espressamente la relativa esenzione dall’imposta.”*;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla modifica come sopra indicato;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione di Comuni montani Valchiusella ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione di Comuni montani Valchiusella ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria (verbale del 27 maggio 2022) sul ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 1) e 2), d.lgs. 267/00;

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 1, commi 748, 753-755, l. 160/2019;

UDITO l’intervento del SINDACO che introduce l’argomento;

UDITO l’intervento del Consigliere VERCELLIO che illustra i dettagli della presente deliberazione e le ragioni della necessità della sua approvazione;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 9 (nove);

Astenuti n. 0 (zero);

Votanti n. 9 (TUTTI I PRESENTI);

Voti favorevoli n. 9 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0 (zero);

VISTO l’esito della votazione;

### **DELIBERA**

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI RETTIFICARE il punto 2) del dispositivo della deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30 dicembre 2021 – esecutiva ai sensi di legge – avente a oggetto “*Aliquote IMU anno 2022.*” eliminando la previsione dell’aliquota dello 0,10% relativa ai cd. “*beni merce*”;
2. DI DARE ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell’art. 1, comma 751, l. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall’Imposta municipale propria (IMU);
3. DI DARE ATTO che l’articolazione corretta delle aliquote per l’anno 2022 è la seguente:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>DETRAZIONE</b>
unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,40%	detrazione: €. 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all’ art. 9, comma 3- <i>bis</i> , d.l. 557/93	0,00%	
<i>“beni merce”</i>	0,00%	
fabbricati classificati nella categoria catastale “D” con esclusione della categoria D/10	0,76%	
aree edificabili	0,76%	
altri immobili	0,76%	
unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze	0,76%	

4. DI INVIARE la presente deliberazione - entro i termini previsti dalla normativa vigente - al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella tutti gli adempimenti e gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Alberto CORSINI

---

**IL SINDACO**  
Giuseppe GAIDO

---

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, viene pubblicata il giorno 13/10/2022 all'Albo Pretorio del Comune accessibile dal sito istituzionale [www.comune.valchiusa.to.it](http://www.comune.valchiusa.to.it) per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.  
Reg. Albo Pretorio N. 330

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Alberto CORSINI

---

Valchiusa, 13/10/2022

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Divenuta esecutiva in data 31-mag-2022:

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Alberto CORSINI

---


Valchiusa, 31-mag-2022

---

---

**PARERI**

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità:

 **TECNICA**  
F.to dott. Paolo DALLAN

---

 **CONTABILE**  
dott. Paolo DALLAN

---

---

---

Valchiusa,